N. R.G. 609/2023

TRIBUNALE DI CATANZARO SEZIONE LAVORO

Controversia di Lavoro e Previdenza

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA SU RICORSO EX ART. 700 C.P.C. IN CORSO DI CAUSA E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA DI MERITO

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso ex art. 414 c.p.c., nonché ex artt. 669 quater e 700 c.p.c., presentato

da

NEMESIO Fabio, con l'avv. Marco Boccetti;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE;

esaminata l'istanza cautelare, ex art. 700 c.p.c. contenuta nel ricorso;

FISSA

l'udienza del <u>23.06.2023</u> per la discussione sulla domanda cautelare, disponendo che le notifiche del ricorso e del presente decreto siano effettuate alla controparte, a cura di parte ricorrente, entro il 25.04.2023;

invita parte resistente a costituirsi per la fase cautelare mediante deposito telematico della propria memoria difensiva, entro il 01.06.2023;

visto l'art. 127-ter c.p.c.;

DISPONE

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente, con partecipazione dei soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell'udienza in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d'udienza;

ASSEGNA



alle parti <u>termine fino alle ore 8,30 del giorno della fissata udienza</u> per il deposito telematico delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza;

AVVERTE

che verrà adottato fuori udienza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio; che la lettura del dispositivo, o la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, saranno sostituite, rispettivamente, dal deposito telematico del dispositivo, o dal deposito telematico della sentenza, nello stesso giorno dell'udienza;

che le parti possono presentare istanza motivata di trattazione in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; l'istanza sarà decisa nei cinque giorni successivi; in caso di istanza congiunta si provvederà in conformità. L'accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza potrà comportare per ragioni organizzative l'eventuale differimento dell'udienza ad altra data.

Visto l'art. 415 c.p.c.;

FISSA

l'udienza del <u>26.01.2024</u> per la discussione del merito della causa, disponendo che la notifica del ricorso e del presente decreto sia effettuata dalla parte ricorrente nei termini di legge, con invito a parte resistente a costituirsi almeno dieci giorni prima della fissata udienza, mediante deposito telematico della propria memoria difensiva, conforme al contenuto di cui all'art. 416 c.p.c. e con il deposito contestuale della documentazione di cui intende avvalersi; visto l'art. 127-ter c.p.c.;

DISPONE

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente, con partecipazione dei soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell'udienza in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d'udienza;

ASSEGNA



alle parti <u>termine fino alle ore 8,30 del giorno della fissata udienza</u> per il deposito telematico delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza;

AVVERTE

che verrà adottato fuori udienza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio; che la lettura del dispositivo, o la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, saranno sostituite, rispettivamente, dal deposito telematico del dispositivo, o dal deposito telematico della sentenza, nello stesso giorno dell'udienza;

che le parti possono presentare istanza motivata di trattazione in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; l'istanza sarà decisa nei cinque giorni successivi; in caso di istanza congiunta si provvederà in conformità. L'accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza potrà comportare per ragioni organizzative l'eventuale differimento dell'udienza ad altra data.

Rilevato che la notificazione del ricorso nei modi ordinari ai soggetti controinteressati è sommamente difficile per il rilevante numero di tali destinatari;

considerato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea al raggiungimento dello scopo, attesa la natura celere del rito prescelto dalla parte ricorrente;

letto l'art. 151 c.p.c.;

vista l'istanza avanzata da parte ricorrente;

DISPONE

che la notificazione del ricorso e del presente decreto sia eseguita, nel rispetto dei termini di legge, nei confronti dei soggetti controinteressati mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione di avviso contenente i seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
- sunto dei motivi del ricorso;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "Tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA (nel profilo degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici) della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle graduatorie della III^ fascia della Provincia di Catanzaro, valide per il gli aa.ss. 2021/2024, che, in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare



Firmato Da: ARAGONA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 56455c091b670b9ba18b3ab874cf52f6

Fissazione udienza discussione n. cronol. 2564/2023 del 03/04/2023 RG n. 609/2023

di leva (ovvero del riconoscimento al ricorrente di sei punti in più rispetto al suo punteggio attuale nelle graduatorie d'Istituto in cui è inserito), sarebbero scavalcati in graduatoria".

Catanzaro, lì 03.04.2023

Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Aragona

